

Penale Sent. Sez. 1 Num. 50441 Anno 2016

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udiienza: 19/01/2016

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ARMENI EMANUELE, n. il 26/03/1977

avverso l'ordinanza n. 241/2015 TRIBUNALE LIBERTA' DI PERUGIA, del 04/08/2015;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, che chiedeva il rigetto del ricorso;

 uditi per il ricorrente l'avv. Marco Zaccaria e l'avv. Michele Montesoro, che chiedevano l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/08/2015 il Tribunale del Riesame di Perugia confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Spoleto del 15/07/2015 di applicazione della custodia in carcere emessa nei confronti di Armeni Emanuele, in ordine ai reati di cui agli artt. 575, 576 n. 5 bis, 577 n. 3 e 61 n. 9 cod. pen. (omicidio di Lucentini Emanuele).

Il quadro indiziario era delineato dal Tribunale del riesame nei termini esposti nei paragrafi seguenti.

1.2. Dal provvedimento impugnato, emerge che il carabiniere Armeni aveva ammesso nel corso degli interrogatori di aver sparato un colpo al collega Lucentini mediante la pistola mitragliatrice M12/S-2, in dotazione al Lucentini, mentre la deteneva nel piazzale della Caserma dei CC di Foligno la mattina del 16/05/2015, dopo essere rientrato dal servizio.

Egli sosteneva di aver già nell'immediatezza del fatto spiegato ad alcuni colleghi di essere caduto e di aver fatto partire un colpo involontariamente. Tale colpo aveva attinto alla testa la vittima, con fori di entrata e di uscita, producendo le gravi lesioni cranico-encefaliche, che poi avevano provocato il decesso, avvenuto nell'ospedale di Foligno, dove la vittima era stata trasportata d'urgenza.

1.3. In base ad alcuni elementi oggettivi, il Tribunale del riesame riteneva ^{contestato che} il foro di entrata ^{for} situato nella regione temporale destra e quello di uscita nella regione temporo - occipitale sinistra nonché il dato dell'esplosione del colpo dalla suddetta arma.

Il colpo risultava partito da un'altezza di poco inferiore o superiore a quella della Mercedes ed arrivava dopo aver percorso m. 21, ad un'altezza di m. 2,76 circa.

La tesi del c.t. del P.M. di un colpo sparato quasi in linea retta, con un range di inclinazione tra 2,9° e 3,4°, cioè con leggerissima inclinazione, trovava conferma in una serie di dati oggettivi, a differenza di quanto dedotto dai cc.tt. della difesa. Tali conclusioni erano in linea con le traiettorie tracciate dai CC, ben visibili nelle fotografie, e fondate sull'analisi di alcuni elementi oggettivi.

L'arma doveva trovarsi poco dietro la ruota posteriore destra della Mercedes e, pertanto, la distanza tra Armeni e Lucentini doveva essere ridotta. Inoltre, la pistola mitragliatrice aveva il caricatore inserito, era armata con otturatore-massa battente in posizione di completa apertura e il selettore in posizione I a colpo singolo.

1.4. La volontà omicida poteva desumersi dall'utilizzazione di un'arma con notevole capacità offensiva, dalla direzione del colpo quasi in linea retta, esploso ad altezza uomo.

L'utilizzazione dell'arma presupponeva il compimento di una pluralità di azioni, alcune delle quali contemporanee tra le quali il disinserimento della sicurezza manuale, il posizionamento della leva sul selettore I, il disinserimento della sicura automatica, il trascinamento con la mano sinistra del tiretto di armamento necessariamente fino alla fine della sua corsa, la pressione del grilletto col secondo dito della mano sinistra con contestuale pressione della sicura au-

tomatica con terzo, quarto e quinto dito. Inoltre, per poter premere il grilletto e per poter tirare l'asta di armamento occorre una forza rispettivamente di kg. 3,41/4,76 e superiore a kg. 5,8.

In sostanza, per poter esplodere un colpo d'arma da fuoco con la Beretta sarebbe stato necessario non solo il compimento di tutte le azioni descritte, bensì anche il mantenimento dell'arma in posizione corretta, altrimenti non ~~si~~ sarebbe riusciti ad armare esattamente l'arma con eliminazione dei sistemi di sicurezza.

Se non fosse stata tenuta una corretta posizione di tiro, con impugnatura dell'arma a due mani, sarebbe scaturita una traiettoria "impazzita".

Indicativa del dolo era la circostanza dell'uso dell'arma del collega. Tale possesso trovava spiegazione nel numero inferiore di M12 rispetto a quello dei militari in servizio. L'esecuzione delle operazioni di scarico gli forniva la giustificazione del "maneggio" e della conseguente partenza di un colpo accidentale.

La caserma rappresentava un luogo maggiormente sicuro per l'esecuzione dell'omicidio, perché la telecamera del cortile non era funzionante e sul cortile affacciavano solo tre immobili, di cui uno disabitato, circostanze ben note all'Armeni, che ivi prestava servizio.

1.5. Subito dopo il delitto, come attestato dall'App. Basili, l'Armeni non prestava soccorso al collega, bensì rivolgeva lo sguardo verso la centrale operativa, per verificare se qualcuno lo avesse osservato durante l'azione. Inoltre, non appariva sconvolto come riferito da Cesarini Paolo, in quanto entrava nella centrale operativa camminando, particolare notato dal Cesarini e da Basili Marco; l'Armeni si mostrava ^{ser}sconvolto, ma non doveva esserlo, in quanto ^{stato}era notato entrare nella centrale operativa camminando, non correndo.

1.6. In ordine al possibile movente, il Tribunale del Riesame rilevava che, contrariamente a quanto asserito dall'Armeni, i suoi rapporti con la vittima non erano buoni, essendo emerso il totale disprezzo nei suoi confronti, per considerarlo soggetto forte coi deboli e debole coi forti in relazione all'attività lavorativa (vedi l'intercettazione ambientale successiva al funerale della vittima). Inoltre, emergeva la sua totale assenza di ^{rimorso}rimpianto per l'accaduto.

Le intercettazioni consentivano di appurare che spesso il Lucentini rimproverava l'Armeni.

Secondo quanto esposto dalla moglie del Lucentini, uno dei due soggetti dei quali si lamentava il marito era l'Armeni, ritenuto troppo spavaldo, con atteggiamento da "bullo"; la vicenda era ritenuta di carattere eccezionale, perché di solito il marito non criticava i colleghi in famiglia, mentre ben 7/8 volte si sfogava con lei per gli atteggiamenti del collega.

L'Armeni raccontava di aver prelevato l'arma, che aveva il serbatoio inserito, al fine di effettuare lo scaricamento; mentre si recava nella zona di caricamento/scaricamento dell'arma, prendeva una storta e scivolava; nel riprendersi cadeva a terra e partiva il colpo.

Contrariamente alla tesi affermata dalla difesa, il c.t. del P.M. rilevava che la pistola M12 S2 era realizzata proprio per evitare spari accidentali causati da una caduta dell'arma, per impedire l'esplosione del colpo qualora l'arma non sia impugnata saldamente o il carrello non sia completamente arretrato ed armato. Nel riferirsi alla possibilità di partenza di un colpo tirando

leggermente la massa battente, l'Armeni si riferiva a quanto poteva accadere col vecchio modello S, non al nuovo S2 ben più sicuro.

Anche la tesi dell'Armeni di aver lasciato partire un colpo dal basso, mentre stava cadendo, era smentita dai rilievi e dagli accertamenti peritali, dai quali emergeva una traiettoria con pochissimi gradi di inclinazione verso l'alto.

Per sostenere la tesi di un armamento accidentale dell'auto, si sarebbe dovuto presumere che il Lucentini l'avesse caricata prima di lasciarla sul sedile dell'auto di servizio. Né tale negligenza risultava attribuibile al Lucentini, descritto come soggetto molto pignolo e attento dalla moglie e dai colleghi.

Inoltre, il Tribunale del Riesame escludeva la riferibilità della vicenda ad un tragico scherzo. Come riferito da tre commilitoni, in passato l'Armeni aveva addirittura puntato un'arma scarica per gioco nei loro confronti. Se avesse voluto perseguire un intento ludico, l'Armeni, a conoscenza delle caratteristiche dell'arma, non l'avrebbe tirata fino alla fine o avrebbe tolto il caricatore. Invece, previo compimento di tutte le operazioni preliminari necessarie, l'arma era caricata e il colpo era esploso verso la testa del Lucentini.

Diversamente da quanto asserito dalla difesa, la diagnosi di alessitimia (mancanza di parole per esprimere e descrivere le emozioni) dell'Armeni non giustificava il suo comportamento, potendo risultare pienamente compatibile con l'accaduto.

1.7. In ordine al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale del Riesame rilevava che la dichiarazione dell'indagato in ordine all'accidentalità del colpo partito dall'arma aveva ostacolato gli accertamenti investigativi, perché tutti i militari presenti, pur rivestendo la qualifica di ufficiali o agenti di P.G., non effettuavano rilievi fotografici per fissare lo stato dei luoghi, inevitabilmente poi modificato per effetto dell'intervento del personale del 118, tanto vero che le prime fotografie erano scattate da un maresciallo a distanza di circa un'ora dal fatto.

Inoltre, alcuni militari, anziché procedere alle verifiche anche documentali per stabilire l'arma adoperata, pur conoscendo le caratteristiche del modello M12 S 2 e potendo agevolmente verificare che era l'arma adoperata, cercavano di giustificare il comportamento dell'indagato, come se l'arma impiegata dovesse identificarsi nel modello anteriore M12 S, che consentiva la partenza del colpo anche senza pressione sul grilletto.

Pertanto, risultava priva di spiegazione l'assenza di impronte sull'arma.

L'andamento non corretto delle indagini emergeva anche dal contenuto della conversazione tra il carabiniere Benedetti e un soggetto sconosciuto, il quale sostanzialmente lasciava intendere che all'interno della caserma si era operato in modo tale da compromettere i rapporti con la Procura; rappresentavano che l'Armeni aveva manifestato atteggiamenti aggressivi nei rapporti coi colleghi, che avevano rivelato i "giochi" perpetrati con le armi.

Era poi ritenuto sussistere il rischio di reiterazione del reato per l'atteggiamento aggressivo, per l'assenza di freni inibitori e per la mancanza di rispetto della vita altrui. Sul punto era citata la conversazione con Lanotte Valentina, alla quale riferiva di essere un guerriero e capace di uccidere se qualcuno "lo mandava in bestia".

Le esigenze cautelari non erano ritenute fronteggiabili con misura meno afflittiva alla luce della personalità trasgressiva dell'indagato, che per la sua qualifica pubblicistica, invece, doveva essere dotato di assoluto autocontrollo e di totale rispetto della legge.

2. La difesa di Armeni Emanuele proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento, sotto diversi profili.

2.1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen..

La difesa del ricorrente criticava l'adesione da parte del Tribunale del Riesame alla tesi accusatoria, che si risolveva in inammissibili congetture.

Secondo la tesi difensiva, il Tribunale del Riesame aveva fondato la propria decisione sulla base della pedissequa trasfusione dei dati di cui alla relazione tecnica, meramente preliminare, del consulente tecnico del P.M., Galeazzi.

Non erano ancora stati acquisite la consulenza genetica sull'ogiva e quella diretta ad accertare la riconducibilità delle tracce rivenute sul muro interno della caserma, per comprendere se si trattasse dell'arma adoperata dall'Armeni.

Non era poi possibile effettuare riscontri scientifici in ordine al punto dal quale era partito il colpo, alla posizione del Lucentini al momento del colpo subito, la posizione da lui assunta durante tale frangente, l'altezza del vivo di volata nonché la distanza tra l'Armeni e il Lucentini in occasione dell'esplosione.

Le ipotesi accusatorie risultavano selezionate *ad hoc*, per suffragare la tesi accusatoria, ignorando le altre opzioni ricostruttive dei fatti.

Si attribuiva valenza al segno rinvenuto sul muro della caserma, all'altezza di m. 2,76, al fine di affermare che il colpo non era partito dal basso, come sostenuto dall'Armeni fin da subito, in sede di interrogatorio, bensì da posizione elevata compatibile con l'intenzione di mirare al bersaglio.

Era dedotto che l'arma dalla quale era partito il colpo mortale consisteva in una pistola mitragliatrice Beretta M12S-2, cal. 9 mm. para, a ripetizione automatica, modello con caratteristiche di sicurezza, specificamente indicate, sicuramente migliori rispetto all'originario prototipo.

Tale sicurezza, però, non doveva ostacolare le modalità di impiego, per cui era apposto dinanzi all'impugnatura posteriore un secondo grilletto, la cui manovra risultasse agevole.

Nella fattispecie, l'azionamento della sicurezza aveva richiesto uno sforzo oltremodo modesto.

Non poteva escludersi che nella situazione in esame la mitraglietta si trovasse già col caricatore inserito, col selettore su "I" e con l'otturatore armato; nell'ipotesi in cui dovesse essere maneggiata, dopo essere stata afferrata nell'impugnatura posteriore, comprimendo naturalmente la sicurezza automatica, verrebbe meno qualsiasi protezione, esponendo la leva di scatto a qualsiasi effetto pressorio, purché di sufficiente intensità.

Conseguentemente, se l'arma del collega fosse stata armata, la pressione esercitata sul grilletto, in un'innaturale posizione di torsione, per la riferita perdita di equilibrio, avrebbe potuto determinare l'esplosione del colpo.

La valutazione di responsabilità dell'Armeni si fondava solo sulla presunzione dello scrupolo e della pignoleria del Lucentini, che non avrebbe mai lasciato l'arma caricata e pronta a far fuoco nell'autovettura di servizio.

Come notato dall'Armeni, il Lucentini aveva avuto difficoltà ad estrarre l'arma riposta sotto il sedile dell'autoveicolo, per effettuare lo scaricamento delle munizioni e richiedeva al collega di provvedervi in sua vece. L'azione reiterata del Lucentini, finalizzata ad estrarre l'arma sotto il sedile, potrebbe aver determinato il caricamento della stessa.

Il perito Galeazzi, nonostante avesse dato atto delle analisi e delle verifiche in ordine alla posizione del Lucentini al momento del colpo, sosteneva che fosse comunque possibile sostenere che si trovasse in posizione eretta e in movimento.

Il perito del P.M. aveva selezionato solo le ipotesi, che posizionavano il vivo di volata dell'arma il più in alto possibile (compresa tra un minimo di cm. 143 e un massimo di cm. 160); ciò in quanto più si abbassava l'ipotetica posizione della testa della vittima o si allontanava l'arma dal bersaglio, minore era l'altezza del vivo di volata risultante. La rappresentazione grafica del Galeazzi consentiva di ottenere solo gli elementi favorevoli all'impostazione accusatoria, non di tutte le possibili situazioni, che avrebbero potuto produrre gli elementi tecnico-scientifici rilevati sui luoghi.

Il perito non aveva valutato la possibilità della vittima di essersi chinata, l'elevata mobilità della testa-tronco della vittima e delle mani dell'Armeni nonché tutte le ulteriori dinamiche favorevoli all'assunto difensivo (posizione dell'altra mano sull'impugnatura, diverse traiettorie, distanza tra l'auto di servizio e la macchia ematica).

Contrariamente alle asserzioni del Tribunale del Riesame, che riteneva la ridotta distanza tra la vittima un elemento per configurare la volontarietà, secondo il consulente del P.M. ^{tra} l'Armeni e la vittima non era inferiore a 40/50 cm. e non era possibile individuare quella massima.

L'Armeni aveva chiaramente evidenziato di essere scivolato uscendo dall'auto e di aver effettuato un movimento istintivo, pur senza essere in grado di descriverlo nel dettaglio, abbassandosi, per poi sparare, premendo il grilletto, senza accorgersene. Il suo stato confusionale nel ripercorrere gli eventi risultava comprensibile.

La scelta della Caserma quale luogo del delitto, contrariamente a quanto osservato dal giudice, costituiva una scelta totalmente illogica, alla luce dell'elevata possibilità di essere notato, della presenza di telecamere a circuito chiuso e di attigue abitazioni.

Non poteva attribuirsi la responsabilità nell'omicidio esclusivamente per il tenore delle frasi captate nei colloqui coi familiari successivamente ai funerali del collega, attribuibili esclusivamente allo scoramento dell'indagato per l'isolamento dai colleghi in occasione della funzione funebre.

2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa del ricorrente segnalava che il Tribunale del Riesame aveva fornito una spiegazione sulla sussistenza di tale esigenza cautelare diversa da quella indicata dal G.I.P. e, cioè, che l'Armeni successivamente al fatto si sarebbe avvalso dei rapporti degli altri militari, in modo tale da rendere credibile la tesi di un evento accidentale ed ottenere un trattamento di favore, consistente nella mancata immediata repertazione fotografica dello stato dei luoghi.

In realtà, l'Armeni aveva fornito immediatamente l'esatta indicazione in ordine all'arma adoperata, mentre ogni confusione sull'eventuale utilizzazione di un'arma obsoleta era dovuta agli interventi del Cap. Giglio durante l'interrogatorio reso dinanzi al P.M. e non ad un'opera di depistaggio.

2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rischio di reiterazione dei reati.

Su tale esigenza cautelare il Tribunale del Riesame si era limitato a riportare astratte clausole di stile, senza calibrarle al caso di specie, equivocando le fonti di prova invocate ed indicando elementi congetturali ed astratti; l'organo giudicante si limitava a riportare le esternazioni del 21/05/2015 dell'indagato allo psicologo, estrapolandole dal contesto in cui erano rese e distorcendo la valutazione tecnica di sussistenza di un deficit della consapevolezza emotiva, per dedurne la sua compatibilità con l'accaduto.

Pertanto, pur ammettendosi che la valutazione prognostica sul pericolo di recidiva non poteva essere esclusa per le sole circostanze della sospensione dal servizio e della privazione dell'arma, essa doveva essere ricondotta alla presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo anche in caso di dismissione di ogni attività o di espletamento di una diversa occupazione.

2.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 275, 275-bis e 284 cod. proc. pen., per violazione di legge ed inesistenza della motivazione in ordine all'impossibilità di assicurare le esigenze cautelari mediante misura meno afflittiva.

Secondo la difesa, il Tribunale del Riesame ricorreva a mere clausole di stile, per sostenere la tesi dell'indispensabilità della misura carceraria, utilizzando riferimenti apodittici alla personalità aggressiva o alla capacità di sviare le indagini, omettendo ogni valutazione in ordine all'adeguatezza ed alla proporzionalità della misura applicata.

Pertanto, la difesa dell'Armeni chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con le conseguenze di legge.

2.5. Con memoria illustrativa la difesa si evidenziava la sopravvenuta cessazione del rischio di inquinamento probatorio alla luce della conclusione delle indagini, dell'emissione di decreto

di giudizio immediato e della richiesta di giudizio abbreviato, presentata il 17/12/2015. Inoltre, escludeva la permanenza del pericolo di recidiva, stante la lunga e dolorosa esperienza carceraria. Infine, rappresentava la prospettiva di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

2. Va disatteso il primo motivo di ricorso attinente a presunte lacune motivazionali ^{relativa alla motivazione} del quadro indiziario, sopra riportato in dettaglio nell'esposizione in fatto.

Allo stato delle acquisizioni processuali, il complesso probatorio completo, in quanto articolato, plurimo e conclusivo nel suo significato accusatorio, risulta più che sufficiente a sostenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e, nell'economia generale della decisione, le deduzioni difensive risultano già esplicitamente o implicitamente esaminate nel provvedimento impugnato.

I dubbi in ordine all'identità tra l'arma oggetto degli accertamenti balistici e quella adoperata per sparare risultano fondati su mere illazioni e non su elementi probatori di segno opposto a quelli considerati dal Tribunale del riesame.

Il provvedimento risulta altresì congruamente motivato in ordine agli aspetti inerenti alla dinamica della vicenda, alla non accidentalità della partenza del colpo mortale, alla confutazione della tesi difensiva e all'esclusione di ipotesi ricostruttive di natura diversa.

Risulta poi altrettanto analitica ed accurata l'illustrazione del quadro argomentativo relativamente al movente del delitto ed alle pregresse ragioni di risentimento dell'Armeni nei confronti della vittima.

Alla luce della completezza delle argomentazioni del giudice della cautela e della sufficienza degli elementi di accusa acquisiti, l'omesso espletamento (o la mancata acquisizione) di ulteriori attività peritali (consulenza genetica sull'ogiva e esame diretto ad accertare la riconducibilità delle tracce rivenute sul muro interno della caserma) costituisce una censura di fatto, che non può costituire motivo di ricorso in Cassazione (per riferimenti, v. Cass., Sez. 4, 17/01/2013 n. 7444, Sciarra, Rv. 255152). In proposito, giova rilevare che la perizia costituisce un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (in termini, Cass., Sez. 4, 05/12/2003, dep. 2004, n. 4981 Ligresti, Rv. 229665).

3. In ordine agli ulteriori motivi di ricorso, attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari e trattabili congiuntamente, il provvedimento impugnato contiene una motivazione congrua, collegata all'elevata gravità del fatto criminoso, al suo inserimento in un contesto di risentimento verso il superiore gerarchico ed agli elementi emersi anche in epoca successiva, riguardanti la negativa considerazione dell'indagato nei confronti della vittima nonché il comportamento diretto ad alterare il regolare prosieguo delle indagini e l'indole aggressiva verso il prossimo.

Roma, li 29 NOV 2016

Tale motivazione, pertanto, è fondata su plurimi dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, dimostrativi della sussistenza dei connotati della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari nonché sull'inidoneità di misure meno afflittive alla salvaguardia delle predette esigenze (sul punto, v. Cass., Sez. 6, 11/02/2016 n. 8211, Ferrante, Rv. 266511).

4. In conclusione il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

Va disposta, infine, la comunicazione alla Cancelleria affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2016.